

Per l'anno 2010 si segnala inoltre:

Esenzione dall'accisa per gli autoproduttori di energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh (D. Lgs. n. 504/1995, art. 52, co. 3, lett. f).

Per usufruire dell'esenzione dall'accisa gli autoproduttori di energia elettrica, che ne abbiano fatto impiego in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh devono trasmettere all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui si sia verificato il predetto consumo, i dati relativi al mese precedente.